



**REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA COSTITUZIONE DELLE
RAPPRESENTANZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
NEL CONSIGLIO TERRITORIALE STUDENTESCO DI SIENA**

in vigore dal 22/10/2024

Articolo 1

Oggetto del Regolamento e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti per la costituzione delle rappresentanze studentesche nel Consiglio Territoriale Studentesco di Siena dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito "Azienda");
2. Ai fini del presente Regolamento, si intendono:
 - a) per "Università" o "Atenei": l'Università di Siena, l'Università per Stranieri di Siena, il Conservatorio statale di musica Rinaldo Franci di Siena e Siena Jazz University;
 - b) per "studenti": le iscritte e gli iscritti ai Corsi di studio degli Atenei di cui al punto a);
 - c) per "corsi di studio": i Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico, Specializzazione, Dottorato di Ricerca, Master di I e II livello istituiti presso gli Atenei di cui al punto a);
 - d) per "CTS", i Consigli Territoriali degli studenti per il controllo della qualità dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, previsti dalla L.R. 32/2002 così come modificata dalla L.R. 26/2008.

Articolo 2

Indizione

1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Consiglio Territoriale Studentesco di Siena si tengono di norma nelle stesse date e orari delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi centrali di Ateneo dell'Università di Siena;
2. L'indizione avviene con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Articolo 3

Ufficio Elettorale e Commissione Elettorale

1. L'Ufficio Elettorale coincide con il Servizio "Sviluppo Progetti, Protocollo, Amministrazione Digitale, Urp e Comunicazione Aziendale" dell'Azienda; esso svolge le funzioni attribuitegli dal presente regolamento;
2. Con Provvedimento del Direttore dell'Azienda è altresì costituita la Commissione Elettorale, presieduta dal Direttore o da un suo delegato e composta da tre funzionari dell'Azienda;
3. I lavori della Commissione Elettorale si svolgono interamente on line al fine di assicurare la massima trasparenza. A tal fine, il calendario dei lavori viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda e sui suoi canali social;
4. La Commissione Elettorale sovrintende a tutto il procedimento elettorale e in particolare ha il compito di:
 - a) verificare la funzionalità del sistema di votazione elettronico e in particolare la predisposizione delle schede effettuata nel rispetto delle norme di questo regolamento;
 - b) rilevare il numero finale dei votanti nonché il raggiungimento del quorum nei casi in cui esso è previsto;
 - c) attivare il procedimento informatizzato di scrutinio;
 - d) pubblicare il calendario dei lavori sul sito istituzionale dell'Azienda e sui suoi canali social;
 - e) proclamare i risultati definitivi delle elezioni e disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda, sui suoi canali social e sui siti istituzionali degli Atenei di cui al punto 1.2.a
 - f) trasmettere gli atti al protocollo aziendale al termine dei lavori.
5. Eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali e l'esito delle votazioni sono presentati all'Ufficio elettorale entro due giorni lavorativi dalla conclusione della fase del procedimento elettorale cui si riferiscono. L'Ufficio elettorale trasmette tali ricorsi alla Commissione elettorale la quale decide entro i due giorni lavorativi successivi.

Articolo 4

Compiti a carico degli Atenei

1. L'Università di Siena e l'Università per Stranieri di Siena:
 - comunicano all'Azienda le date previste per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi centrali di Ateneo;
 - trasmettono all'Azienda i soli numeri di matricola degli elettori attivi provvisori e definitivi all'atto di pubblicazione sul sito istituzionale che costituiscono l'elettorato attivo per la tornata elettorale di riferimento, provvedendo a notificare all'Azienda ogni aggiornamento;
 - trasmettono all'Azienda il Decreto Rettorale di indizione delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi centrali di Ateneo;
2. Il Conservatorio statale di musica Rinaldo Franci di Siena e Siena Jazz University:
 - trasmettono all'Azienda, con le opportune misure di sicurezza, l'elenco delle studentesse e degli studenti aventi diritto all'elettorato attivo e passivo (codice fiscale, cognome, nome, data di nascita, matricola, indirizzo mail istituzionale, indirizzo mail personale).

Articolo 5

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni oggetto del presente regolamento coincide, a seconda della tornata elettorale, con quello stabilito per l'elezione degli organi centrali dell'Università di Siena.

Articolo 6

Sistema elettorale

1. Le elezioni si svolgono in modalità informatica con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti. Ai fini dell'assegnazione dei seggi si applica il metodo d'Hondt, in base al quale le cifre elettorali di ciascuna lista sono divise successivamente per 1, 2, 3, 4... fino alla concorrenza del numero totale di seggi da assegnare; i seggi sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente dei quozienti così ottenuti.

Articolo 7

Presentazione delle liste

1. La presentazione delle liste dei candidati avviene mediante deposito di un'apposita dichiarazione, entro i termini e con le modalità stabiliti dal Provvedimento del Direttore dell'Azienda di indizione delle elezioni.
2. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista contiene:
 - a) una sigla o breve denominazione di non più di cinquanta caratteri – nel seguito del testo "sigla" – ed eventualmente un logo, atti ad identificare la lista;
 - b) l'elenco dei candidati, in numero non superiore ai rappresentanti da eleggere maggiorato di un terzo, con arrotondamento per eccesso;
 - c) le dichiarazioni irrevocabili di accettazione di candidatura da parte di ciascun candidato;
 - d) l'indicazione e il recapito di due elettori delegati a ricevere comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale e a designare i rappresentanti della lista;
 - e) la sottoscrizione di un numero di presentatori pari almeno a 50 elettori.
3. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista;
4. Lo studente presentato quale candidato in una lista non può sottoscrivere la lista stessa; qualora ciò si verifici, la firma di presentazione è nulla;
5. La dichiarazione di cui al comma 1 e le dichiarazioni di cui al comma 2 lett. c) sono presentate dai delegati

di lista i quali sono responsabili della loro autenticità. I delegati di lista hanno altresì il compito di validare le sottoscrizioni di cui al comma 2 lett. e), una volta verificatane la genuinità;

6. La sottoscrizione delle liste da parte degli aventi diritto avviene accedendo al sistema di votazione elettronico dell'Azienda previa autenticazione e indicazione degli estremi di un documento di riconoscimento.

Articolo 8

Schede elettorali elettroniche

1. Le schede elettorali sono predisposte dall'Ufficio elettorale e verificate dalla Commissione Elettorale all'interno del sistema di votazione elettronico dell'Azienda.
2. Sulla scheda compare, in corrispondenza con ciascuna sigla, l'elenco dei candidati presentati secondo l'ordine indicato nella lista.
3. Alle liste ammesse viene automaticamente assegnato un numero d'ordine stabilito mediante sorteggio effettuato dal sistema di votazione elettronico dell'Azienda.
4. L'elenco delle liste ammesse e l'esito dei sorteggi sono pubblicati a cura dell'Ufficio elettorale sul sito web istituzionale dell'Azienda, nonché trasmessi a tutti gli Atenei di cui al punto 1.2.a

Articolo 9

Numero dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio Territoriale Studentesco

1. Il numero di rappresentanti da eleggere in ogni CTS è pari a sette.

Articolo 10

Rappresentanti di lista

1. Le designazioni dei rappresentanti di lista presso la Commissione Elettorale sono depositate dai delegati di lista entro il quindicesimo giorno antecedente le elezioni.
2. Può essere designato rappresentante di lista solo chi è regolarmente iscritto ad uno degli Atenei di cui al punto 1.2.a al momento della designazione. Un candidato non può essere rappresentante di lista.

Articolo 11

Seggio elettorale telematico

1. Il seggio elettorale telematico unico è costituito con Provvedimento del Direttore dell'Azienda.
2. Il seggio è composto dal Direttore o da un suo delegato e da tre funzionari dell'Azienda.
3. All'avvio della prima giornata di votazione, all'ora indicata dal Provvedimento del Direttore dell'Azienda di indizione delle elezioni, il Presidente del seggio, alla presenza degli altri componenti, procede in via informatica all'apertura del seggio telematico.
4. Al termine delle votazioni, il Presidente del seggio, alla presenza degli altri componenti, procede alla chiusura del seggio telematico.

Articolo 12

Modalità di voto

1. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

2. Il voto è espresso secondo modalità elettroniche a distanza. La modalità di voto viene indicata con Provvedimento del Direttore dell'Azienda al momento dell'indizione.
3. Si può esprimere un solo voto di lista ed un solo voto di preferenza per un candidato appartenente alla lista votata.
4. La procedura telematica con espressione del voto a distanza si svolge tramite l'utilizzo di una piattaforma di voto telematico che garantisca i principi di cui al precedente comma 1. L'elettore può accedere al sistema con le proprie credenziali ed esprimere, una volta aperta la votazione, il proprio voto.
5. L'accesso al sistema di voto a distanza può avvenire tramite Pc, smartphone o tablet.
6. Il sistema verifica che il votante sia abilitato e non abbia già votato, raccoglie quindi il voto espresso dall'elettore.
7. I voti sono registrati con un protocollo di crittografia avanzata e non sono consultabili o modificabili da nessuno fino alla fine delle votazioni.
8. terminate le votazioni la Commissione di seggio chiude le relative operazioni e avvia lo spoglio dei dati utilizzando la chiave di decodifica; i dati di voto vengono automaticamente de-crittografati e il sistema produce un report immediato dei risultati in formato non modificabile che viene certificato dal sistema.
9. La Commissione procede sulla base di quanto restituito dal sistema, alla verbalizzazione di tutti gli atti della procedura.

Articolo 13

Scrutinio

1. Lo scrutinio avviene mediante utilizzo del sistema di votazione elettronico dell'Azienda. Esso fornisce, per ciascuna elezione, i dati sulla partecipazione e sull'esito del voto. La procedura è avviata e svolta dalla Commissione Elettorale, la quale si avvale del personale dell'Ufficio elettorale.
2. Di tutte le operazioni elettorali di propria competenza fanno fede i verbali del seggio, quelli della Commissione Elettorale, sottoscritti dal Presidente e da ciascun componente presente.
3. Lo scrutinio è pubblico: le istruzioni per visualizzare le operazioni di scrutinio on line saranno diramate sul sito istituzionale dell'Azienda e sui canali social.

Articolo 14

Esito delle votazioni e individuazione degli eletti

1. La Commissione elettorale, utilizzando il sistema di votazione elettronico dell'Azienda, individua gli eletti da comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché ai Rettori degli Atenei di cui al punto 1.2.c.
2. Il sistema di votazione elettronico dell'Azienda applica la seguente formula:
 - a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista, nonché la cifra individuale di ciascun candidato; la cifra individuale è data dalla somma del totale dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato sommata al totale dei voti della lista cui appartiene;
 - b) attribuisce i seggi alle liste con il metodo d'Hondt. Qualora una lista abbia esaurito i propri candidati, anche per dimissioni o decadenza, il Seggio è attribuito alla lista con il quoziente più elevato tra quelli non ancora utilizzati per l'assegnazione dei Seggi. In caso di quozienti uguali, in cifre intere e decimali, il Seggio è attribuito alla lista con maggior cifra elettorale; a parità di cifra elettorale mediante sorteggio;
 - c) sono quindi eletti i candidati che all'interno di ciascuna lista abbiano riportato le cifre individuali più elevate fino alla concorrenza dei Seggi spettanti alla lista. In caso di uguale cifra individuale, l'elezione è determinata dall'ordine nella lista, così come presentata.
3. In base ai risultati comunicati dalla Commissione Elettorale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nomina gli eletti nel Consiglio Territoriale Studentesco con propria Delibera pubblicata sul sito

web istituzionale. Tale delibera è notificata formalmente dall'Azienda agli Atenei.

4. Per gli/le studenti/studentesse dell'Università di Siena è applicato il regime delle incompatibilità previsto nello Statuto e negli atti regolamentari dell'Ateneo.
5. In caso di anticipata cessazione di un componente eletto nel CTS subentra, per lo scorcio del mandato, il primo dei non eletti nella lista e così via via fino all'esaurimento degli idonei.
6. Ove ciò non sia possibile si procede entro 60gg a nuove elezioni.

Articolo 15

Quorum di validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Articolo 16

Durata in carica ed eventuali surrogazioni

1. I rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio Territoriale Studentesco durano in carica due anni.
2. Essi decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all'Università e possono essere rinnovati una sola volta.
3. Ferma restando la durata biennale del mandato, laddove le studentesse elette o gli studenti eletti nel Consiglio Territoriale Studentesco conseguano la laurea in corso di mandato, la decadenza dalla carica può essere posticipata fino al termine naturale del mandato, purché entro un termine massimo di 15 giorni si iscrivano ad un corso di laurea magistrale, ad altro corso di laurea di primo livello o ad altro corso di laurea magistrale a ciclo unico istituito presso la medesima Università. Fino alla regolarizzazione della nuova iscrizione, la partecipazione alle eventuali sedute dell'Organo avverrà senza diritto di voto.

Articolo 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda.